



Aria nuova nella legge sull'inquinamento atmosferico



È in corso la revisione di una parte delle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, che introdurrà alcune importanti novità

Pierluigi Offredi – Metal Cleaning & Finishing

PREMESSA

Il Testo Unico Ambientale Dlgs 152 risale al 2006 e richiede qualche modifica e aggiornamento, in particolare nella parte che riguarda la parte sulla prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività artigianali e industriali.

Ricordiamo che per inquinamento atmosferico si intende ogni modifica dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.

Le emissioni in atmosfera comprendono qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente.

Le aziende soggette alla norma si configurano come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Segnaliamo le proposte di modifica più importanti per il nostro settore, suddivise nei vari articoli.

ART. 268 (DEFINIZIONI)

Nel punto 1, comma m-bis, viene definita **modifica sostanziale** la "...modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa pro-

durre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo...". La proposta di revisione prevede di aggiungere che "...si considerano in tutti i casi non sostanziali le modifiche previste dall'articolo 272, comma 2, ultimo periodo...".

ART. 269 (AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI)

Il punto 1 prescrive che "...Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni."

La proposta di revisione prevede di aggiungere che "...In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste dai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59. Sono fatti salvi gli ulteriori termini previsti dall'articolo 273bis, comma 13."

Il punto 4 così recita. "...L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento; b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori

limite e la periodicità dei controlli (la proposta di revisione prevede di sostituire la parola controlli con monitoraggio) di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli; c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento (la proposta di revisione prevede di sostituire quest'ultima frase con "assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire").

Il punto 6 prevede che "L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio, deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata, decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o



dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato."

La proposta di revisione prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 272, comma 3, i dati relativi alle emissioni devono riguardare "un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto."

Il punto 8 prevede che "..."Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione". Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza di cui all'allegato I, parte II, alla parte quinta del presente decreto, risultano associati alle emissioni di tale sostanza valori limite di emissione più severi di quelli previsti nell'autorizzazione di uno stabilimento, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi del presente comma. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione..."

La proposta di revisione prevede che "...nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza di cui all'allegato I, parte II, alla parte quinta del presente decreto, risultano associati alle emissioni di tale sostanza valori limite di emissione più severi di quelli previsti nell'autorizzazione di uno stabilimento, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi del presente comma. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione..."

Il punto 9 prevede che "L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli

impianti gli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione..."

La proposta di revisione prevede che "...Il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento."

ART. 271 (VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI E LE ATTIVITÀ)

Al punto 4 la proposta di revisione introduce il concetto che i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo n. 155/2010 possono stabilire, per le zone o per porzioni delle zone in cui sono presenti aree dove sono superati i valori limite o i valori obiettivo di qualità dell'aria stabiliti da tale decreto, appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario ad un miglioramento delle condizioni di qualità dell'aria utile al perseguimento ed al rispetto dei valori superati.

Al punto 5, che riguarda gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi in cui l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, considera le tecniche previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per tipologia di impianti e attività, anche se riferiti ad installazioni di cui al titolo IIIbis alla parte seconda del presente decreto.



Al punto 14, che prevede le procedure da attuare se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, si propone di aumentare i tempi per informare l'autorità competente, da 8 a 24 ore e di cancellare l'obbligo del gestore di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.

Si affida al gestore il compito di adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile (aprendo in questo modo praterie discrezionali nel giudizio su quali siano i tempi "minori possibili").

La procedura è più stringente in caso di controlli effettuati dagli Enti competenti, grazie all'introduzione dei punti 21 e 22, proposti in questa versione.

21. Se si accerta, nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, l'autorità competente può impartire al gestore, con una apposita ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nei casi in cui tali prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure previste dalla vigente normativa. La cessazione dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

22. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tem-

po possibile. In tali casi, l'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la pena prevista dall'articolo 279, comma 2.

ART. 272 (IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA)

Al punto 2 si propone di introdurre che *"L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni generali è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di autorizzazioni generali è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali. In stabilimenti dotati dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in autorizzazioni generali che consentano tale possibilità; l'adesione ha effetto di modifica non sostanziale dello stabilimento e l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione di cui all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione."*

Al punto 4 si propone di non concedere autorizzazioni in deroga nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i





preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360 FD, H360Df e H360fd**, ai sensi della normativa vigente in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. In questo modo si sostituiscono le vecchie frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in un'autorizzazione generale siano soggetti all'eccezione prevista dal presente comma, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

ART. 272 BIS (EMISSIONI ODORIGENE)

Si propone l'introduzione di un nuovo articolo, così strutturato.

1. La normativa regionale può prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, fermo restando il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste dall'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno;
- c) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o

concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;

d) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, promuove un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo.

ART. 275 (EMISSIONI DI COV)

Nel punto 6 si prevede che *"...L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto."*

La proposta di modifica prevede che *"...Al fine di ammettere l'applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, ai sensi della parte V dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, l'autorità competente valuta anche, tenuto conto delle specifiche attività degli stabilimenti oggetto di autorizzazione, la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori."*

ART. 279 (SANZIONI)

Il punto 1 definisce le sanzioni per chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. La proposta di modifica lascia invariata la pena

dell'arresto da due mesi a due anni, mentre aumenta l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Per chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, si propone di variare la sanzione amministrativa pecuniaria (attualmente pari a 1.000 euro) con valori da 300 a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Si propone inoltre l'aggiunta del punto 2bis, che prescrive: *"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione"*.

ALLEGATO I PARTE II VALORI DI EMISSIONE

Le tabelle riportate nel riquadro a fine articolo, sintetizzano i contenuti principali della proposta di modifica, che elimina tutti i riferimenti alle sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene classificate nelle "famigerate" tabelle A1, A2, B e D, nonché le disposizioni in via generale, in cui si suggeriva che le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene dovessero essere limitate nella mag-

giore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Tali indicazioni lasciavano spazio a interpretazioni discrezionali, auto-classificazioni e contenziosi di vario tipo, facilmente superabili con l'introduzione di limiti legati alle frasi di rischio, auspicata da tempo dagli esperti del settore.

Basta a questo proposito citare il caso del tricloroetilene (trielina), da tempo classificato cancerogeno, ma inserito ancora nella tabella D in classe II, un anacronismo che ha consentito a burocrati cavillosi di autorizzarla in impianti di lavaggio con limiti meno restrittivi di quanto una sostanza così pericolosa richiederebbe.

LE SCADENZE PER LE AZIENDE

Le modifiche della parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, se approvate entro quest'anno, prevedono che i valori limite previsti dall'allegato I del presente decreto si applicano, nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 271, comma 5, o dell'articolo

29 sexies e septies:

a) agli impianti installati dal 20 dicembre 2018;

b) a partire dal 1° gennaio 2025, in caso di impianti installati prima del 20 dicembre 2018.

Ai fini dell'adeguamento ai valori limite i gestori degli stabilimenti o delle installazioni dotati di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 o di autorizzazione integrata ambientale, in cui sono presenti impianti previsti dal comma 2, lettera b), dovranno presentare una domanda autorizzativa entro il 1° gennaio 2023. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione con un'istruttoria limitata agli impianti previsti dal comma 2, lettera b), o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento o all'intera installazione. La domanda autorizzativa può essere altresì presentata nell'ambito del-

le procedure previste dall'articolo 273bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152/2006. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire appositi calendari per la presentazione delle domande di adeguamento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite conformi a quelli previsti dal comma 2 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente entro il 1° gennaio 2023.

Ai fini dell'adeguamento ai valori limite, l'autorità competente può altresì adottare o aggiornare, ove ammissibile, le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006. In tal caso i gestori interessati devono presentare le relative domande di adesione entro il 1° gennaio 2023. I riferimenti alle parti 1 e 2 dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto, si intendono effettuati al testo vigente alla data di rilascio delle stesse.

